



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consiglio Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Conseil Communal

AREA-A2
Servizio: TRIBUTI
Ufficio: TRIBUTI

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria

Delibera n. **184** del **27/12/2022**

OGGETTO: **AREA A2 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2023**

Alle ore 11.41 i Consiglieri comunali **presenti** per il voto sono:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. NUTI GIANNI | 14. DUNOYER LAURENT |
| 2. BORRE JOSETTE | 15. PROMENT FRANCO |
| 3. SARTORE LORIS | 16. FAVRE ROBERTO |
| 4. FORCELLATI CLOTILDE | 17. ROSSET GIULIANA |
| 5. LAZZAROTTO CECILIA | 18. COMETTO CORRADO |
| 6. TONINO LUCA | 19. VARISELLA PIETRO |
| 7. TEDESCO SAMUELE | 20. BALBIS ROBERTA CARLA |
| 8. CREA ANTONIO | 21. DATTOLA CRISTINA |
| 9. BURGAY SARAH | 22. TOGNI SERGIO ROBERTO |
| 10. TRIPODI PAOLO | 23. GIORDANO BRUNO PAOLO |
| 11. FOTI DIEGO | 24. SPIRLI SYLVIE |
| 12. BOCCAZZI LUCIANO | 25. LAURENCET PAOLO ATTILIO |
| 13. SAPINET ALINA | 26. FAVRE RENATO |

I Consiglieri comunali **assenti** per il voto sono:

1. PROTASONI FABIO
2. GIRARDINI GIOVANNI
3. BACCINI ELEONORA

Presiede la seduta **TONINO LUCA**, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale.



Illustra la delibera il relatore Roberto Favre per la maggioranza.

Illustra la delibera il relatore Laurencet per la minoranza, il quale dichiara il voto contrario.

Prendono la parola per la dichiarazione di astensione dal voto le consigliere Spirli e Balbis.

Prende la parola per la dichiarazione di voto contrario il consigliere Laurencet.

Prendono la parola per la dichiarazione di voto favorevole il consigliere Protasoni e la Vice Sindaca Borre.

Al termine delle richieste d'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, è intervenuta la nuova disciplinata dell'IMU riscritta dalla legge di bilancio del 27 dicembre 2019 n. 160, all'articolo 1, commi da 739 a 783, con abrogazione delle norme con essa incompatibili;
 - in conseguenza della riformulata IMU, che ha accorpato la TASI, è stato necessario approvare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 luglio 2020 il regolamento per l'applicazione della " nuova imposta " nell'ambito del Comune di Aosta dato che il previgente regolamento era stato adottato in applicazione della abrogata I.U.C.;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29 luglio 2020 sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2020 confermate anche per l'anno 2021 con la deliberazione n. 33 del 17 marzo 2021 con cui sono state, inoltre, chiarite alcune disposizioni applicative;
 - le aliquote IMU per l'anno 2022 sono state approvate il 15 dicembre 2021 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 199;
 - per effetto di tali provvedimenti le aliquote da applicare nell'ambito della riformulata IMU sono risultate essere le seguenti:
- **ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A1- A8 – A9
E RELATIVE PERTINENZE**



- aliquota 6 per mille;

(l'aliquota corrisponde alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019);

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione e l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle equiparazioni previste dalla legge e dal regolamento e per gli immobili regolarmente assegnati da parte dell'ente di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

• **UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO LOCATE**

- aliquota 9,6 per mille Cat. A (escluso A1-A7-A8-A9)

- aliquota 10,1 per mille Cat. A7

- aliquota 10,6 per mille Cat. A1-A8-A9

(le aliquote corrispondono alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019)

- riduzione d'imposta del 25 per cento per gli alloggi locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431;

• **UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO TENUTE A DISPOSIZIONE
(art. 11 Regolamento IMU)**

- aliquota 10,6 per mille;

(l'aliquota corrisponde alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019);

• **UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO PRINCIPALE CONCESSA IN
COMODATO TRA GENITORI E FIGLI**

(e pertinenze se indicate nel medesimo contratto scritto)___

- aliquota 5,6 per mille escluse le categorie catastali A1 - A/8 - A/9;

(l'aliquota corrisponde alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019);

- riduzione d'imposta del 50 % soltanto al verificarsi dei presupposti di cui alla lett. c) del comma 747 art. 1 della legge 160/2019);

• **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**



- *azzeramento aliquota;*

- **IMMOBILI MERCE**

- *azzeramento aliquota;*

- **ALIQUTA BASE 8,6 PER MILLE**

- *unità immobiliari locate con contratto per l'emergenza abitativa;*

- *unità immobiliari locate a canone convenzionale ai sensi della L. R. n. 3/2013*

- *per tutti i restanti immobili non individuati nei punti precedenti*

(le aliquote corrispondono alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019)

- non è ancora intervenuto, ad oggi, il decreto attuativo della disposizione di cui al comma 756 di limitazione della potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento a fattispecie puntualmente individuate che, per espressa previsione normativa, avrebbero dovuto essere determinate già a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- tale decreto del Ministro dell'economia e delle finanze doveva infatti essere adottato entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 160/2019 di riscrittura della disciplina dell'IMU e a suo tempo in ordine alla modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 era intervenuto il MEF con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 a chiarire che, in ogni caso, la limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU si verificherà solo a seguito all'adozione del predetto decreto;
- come per le precedenti deliberazioni, al momento, ai fini della determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2023, non resta che continuare ad applicare i margini di scelta dettati dai commi da 748 a 755;
- con la legge di Bilancio 2021, è stata reintrodotta un'agevolazione per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in questo caso, anche se privi di cittadinanza italiana e di iscrizione all'AIRE prevedendo una riduzione del 50 % dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso,



posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

- con l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, è stata dichiarata l'illegittimità del comma 741, lett. b, della legge n. 160 del 2019, primo e secondo periodo, quest'ultimo come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 ed è così stata modificata con effetto retroattivo la definizione di abitazione principale nella parte in cui stabilisce che: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» *disponendo che*: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), a norma del quale: “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;
- l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) fissa il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;
- ai sensi dell'articolo 767 della legge 160/2019 condizione di efficacia delle aliquote per l'anno di riferimento è la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia entro il 28 ottobre dello stesso, in caso di



mancata pubblicazione entro tale termine si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

- l'invio della deliberazione e la relativa pubblicazione devono rispettare le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, la cui decorrenza dall'anno d'imposta 2022 è stata specificata dal MEF con risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

considerato che:

- a seguito dei conflitti in essere, in particolare, della guerra tra la Russia e l'Ucraina che ha determinato l'arrivo di profughi bisognosi di accoglienza, si intendono agevolare i cittadini che consentono l'utilizzo temporaneo di un alloggio a loro disposizione per l'ospitalità;
- si ritiene pertanto opportuno introdurre una agevolazione per le abitazioni concesse in comodato a rifugiati in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea a condizione che il soggetto passivo d'imposta presenti copia della dichiarazione di ospitalità presentata alla Questura ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 286/1998 o presenti autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- si ritiene altresì opportuno confermare per le restanti categorie di applicazione le medesime aliquote IMU in vigore nell'anno 2022;
- l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

La delibera è stata esaminata il 21.12.2022 dalla 4^a commissione consiliare, la quale si è espressa con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (commissari Spirli e Laurencet); sono stati nominati relatori il commissario Roberto Favre per la maggioranza e il commissario Laurencet per la minoranza;



Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 19 voti favorevoli, 4 contrari (consiglieri Balbis, Dattola, Favre Renato e Laurencet) e 3 astenuti (consiglieri Spirli, Giordano e Togni) su 26 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2023** come segue :

• **ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A1- A8 – A9
E RELATIVE PERTINENZE**

- *aliquota 6 per mille;*
- *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*
- *la detrazione e l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle equiparazioni previste dalla legge e dal regolamento e per gli immobili regolarmente assegnati da parte dell'ente di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);*

• **UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO LOCATE**

- *aliquota 9,6 per mille Cat. A (escluse le cat. A1-A7-A8-A9)*
- *aliquota 10,1 per mille Cat. A7*
- *aliquota 10,6 per mille Cat. A1- A8 - A9*
- *riduzione d'imposta del 25 per cento per gli alloggi locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431;*

• **UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO TENUTE A DISPOSIZIONE
(art. 11 Regolamento IMU)**



- *aliquota 10,6 per mille;*
 - **UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO PRINCIPALE CONCESSA IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI** *(e pertinenze se indicate nel medesimo contratto scritto)___*
 - *aliquota 5,6 per mille esclusi immobili classificati nelle categorie catastali A1 -A/8-A/9*
 - *riduzione d'imposta del 50 % soltanto al verificarsi dei presupposti di cui alla lett. c) del comma 747 art. 1 della legge 160/2019);*
 - **UNITA' IMMOBILIARE ABITATIVA CONCESSA IN COMODATO A RIFUGIATI IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO;**
 - *Azzeramento aliquota esclusi immobili classificati nelle categorie catastali A1 -A/8-A/9;*
 - *a condizione che il soggetto passivo d'imposta presenti copia della dichiarazione di ospitalità presentata alla Questura ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 286/1998 o presenti autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;*
 - **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**
 - *azzeramento aliquota;*
 - **IMMOBILI MERCE**
 - *azzeramento aliquota;*
 - **ALIQUOTA BASE 8,6 PER MILLE**
 - *unità immobiliari locate con contratto per l'emergenza abitativa;*
 - *unità immobiliari locate a canone convenzionale ai sensi della L. R. n. 3/2013*
 - *per tutti i restanti immobili non individuati nei punti precedenti*
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà inserita nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019.



Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Valeria Zardo

La Vice Sindaca-Assessora alle Finanze,
Polizia Locale e Servizi Demografici
Josette Borre

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: **TONINO LUCA**
Il Segretario generale: **FRANCO STEFANO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, 28 dicembre 2022

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella